



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO**

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 453/21 promossa da:

F.I.O.M C.G.I.L. assistita e rappresentata dall'avv. Arturo Strullato

RICORRENTE

contro

XXXX

CONVENUTA CONTUMACE

Il Giudice dott. Simona Gerola , in funzione di Giudice del Lavoro a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2021 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 14.10.2021 la F.I.O.M C.G.I.L. adiva il Tribunale di Mantova ex art. 28 Stat. Lav, per sentire ordinare a XXXX il versamento dei contributi sindacali trattenuti sulle retribuzioni dei lavoratori iscritti e maturati nel periodo novembre 2019/ agosto 2021, nella misura di € 2.610,00 e per sentire emettere tutti i provvedimenti più idonei per la cessazione del comportamento antisindacale della società convenuta.

Il procuratore della ricorrente esponeva:

che XXXX ha una sede operativa in Mantova, via XXXX , ove risulta occupato il Sig. XXXX , iscritto Fiom CGIL ed applica il CCNL Piccola e Media Industria Metalmeccanica Privata nei rapporti di lavoro con i dipendenti, ossia un contratto collettivo che prevede l'obbligo per le aziende di trattenere la quota di contributo sindacale, pari all'1% della retribuzione, ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante delega e di versarla all'Organizzazione Sindacale ;

che dal mese di novembre 2016 la società convenuta ha ommesso il versamento in favore della ricorrente delle quote sindacali, regolarmente trattenute dalle retribuzioni dei lavoratori dipendenti; in data 09.12.2019 ha sanato la posizione, versando le quote sindacali al 31.10.2019 ma, da allora, nulla è stato più versato al sindacato ricorrente;

che ad oggi l'ammontare dei contributi sindacali trattenuti in busta paga ai dipendenti e non versati dalla società in favore della Fiom CGIL nel periodo novembre 2019 - agosto 2021 è pari ad € 2.610,00, oltre ad accessori di legge e nonostante numerosi solleciti da parte della Fiom CGIL ad oggi nulla è stato versato.

Tanto premesso rilevava che la condotta della Società può senza ombra di dubbio essere qualificata come comportamento antisindacale in quanto pregiudica l'acquisizione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari all'esercizio della propria attività , oltre ad integrare il reato p. e p. dall'art. 646 c.p., con l'aggravante di cui all'art.61, n.11 c.p e concludeva come sopra riportato. XXXX non si costituiva e , pertanto, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza veniva dichiarata contumace .

Nel corso dell'udienza di discussione il procuratore della organizzazione sindacale ricorrente faceva presente che in data 26-10-2021 la società ha pagato i contributi sindacali fino a settembre 2021 ; chiedeva pertanto una dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di cui al punto 2 delle conclusioni e chiedeva una condanna per il futuro alla cessazione della condotta antisindacale oggetto del ricorso nonché la condanna alle spese di lite .



Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto la condanna di XXXX al versamento dei contributi sindacali trattenuti sulle retribuzioni dei lavoratori iscritti FIOM CGIL e maturati nel periodo novembre 2019/agosto 2021, nella misura di € 2.610,00

Tuttavia, posto che la società convenuta ha versato i contributi sindacali soltanto in data successiva al deposito del ricorso, la società convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da FIOM.

Inoltre deve dichiararsi che la società convenuta ha violato l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori e, pertanto, deve ordinarsi a XXXX di astenersi nel futuro dal comportamento inadempiente censurato.

Infatti *“pur a seguito del referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e della successiva entrata in vigore del d.P.R. n. 313 del 1995, non esiste alcun divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo semplicemente venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata, collettiva ed individuale, attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - istituto che non richiede il consenso del debitore - ovvero la delegazione di pagamento, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso. In detta ipotesi, il comportamento omissivo del datore di lavoro che rifiuti di effettuare detti versamenti si configura come antisindacale, in quanto pregiudica l'acquisizione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento dell'attività, e perciò ricade nella tutela inibitoria di cui all'art. 28 St.Lav. (cfr., tra le altre, Cass, n. 21368 del 07/08/2008 e Cass n. 3917 del 26/02/2004, rv. 572515);*

Inoltre, per giurisprudenza consolidata, per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro.

Come anticipato, le spese, liquidate in dispositivo, devono seguire la soccombenza ed esser liquidate secondo quanto previsto dal d.m. 55/2014 sulla base dei valori minimi (non essendo state trattate questioni complesse e non avendo la convenuta spiegato difese) previsti per i procedimenti cautelari, ai quali è assimilabile il procedimento ex art. 28 l. 300/1970

P.Q.M.

- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al pagamento della somma di € 2.610,00 a titolo di contributi sindacali trattenuti ;

- ordina a XXXX di astenersi nel futuro dal comportamento antisindacale attuato fino al 25.10.2021 ;

condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in € XXXX oltre rimb. forf. IVA e CPA

Così deciso in Mantova il 2.11.2021

Si comunichi

Il giudice
dott. Simona Gerola

